

## Condizioni generali Facility Services InfraPost SA

### 1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti tra il/la cliente (di seguito detto/a committente) ed InfraPost SA concernenti la fornitura di prestazioni nell'ambito della gestione degli immobili.
- 1.2 Le CG vengono inviate al committente con l'offerta o il relativo contratto dei quali fanno parte integrante.

### 2. Esecuzione e impiego di personale

- 2.1 Per l'adempimento delle proprie prestazioni InfraPost SA può ricorrere in qualsiasi momento a terzi.
- 2.2 Le parti segnalano per iscritto alla controparte i nominativi e le relative funzioni delle persone impiegate. I collaboratori e le collaboratrici di InfraPost SA nonché terzi coinvolti sottostanno esclusivamente alle direttive di InfraPost SA e hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere qualsiasi attività a favore del committente che non sia prevista dal contratto.
- 2.3 Nella fornitura delle prestazioni previste dal contratto InfraPost SA è tenuta a rispettare le pertinenti prescrizioni generali e specifiche per il relativo settore in materia di ambiente, di tempo di lavoro, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza nonché le disposizioni in materia di diritto degli stranieri e quelle del contratto collettivo di lavoro.
- 2.4 InfraPost SA provvede a segnalare tempestivamente al committente ogni eventuale imperfezione riscontrata. Laddove le circostanze lo consentano viene stilato un inventario sulla situazione all'inizio o alla fine del periodo contrattuale.

### 3. Compenso e modalità di pagamento

- 3.1 Il contratto disciplina le singole modalità di compenso nel quadro delle prestazioni concordate. Tutti i prezzi si intendono in CHF, esclusa l'IVA a norma di legge. InfraPost SA ha la facoltà di chiedere l'adeguamento dei prezzi concordati nel contratto allo sviluppo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto. Eventuali aumenti dell'imposta sul valore aggiunto nonché degli oneri sociali legati ai salari sono a carico del committente.

- 3.2 In assenza di una regolamentazione contrattuale di tenore diverso, l'intero importo della fattura deve essere pagato entro 30 giorni dalla ricezione di quest'ultima. Spirato tale termine di pagamento, il committente cade automaticamente in mora senza ulteriore sollecito e deve pagare ad InfraPost SA un interesse moratorio annuo pari al sette per cento (7%).
- 3.3 Il committente non è autorizzato a conteggiare le pretese di InfraPost SA con eventuali contropretese.

### 4. Segreto, diritti di protezione e protezione dei dati

- 4.1 I collaboratori e le collaboratrici di InfraPost SA nonché terzi coinvolti hanno il dovere di mantenere il segreto su tutti i fatti e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni presso il committente.
- 4.2 Tutti i diritti di protezione (diritto dei beni immateriali e diritto di tutela delle prestazioni) derivanti dall'esecuzione del contratto (fornitura delle prestazioni) appartengono ad InfraPost SA.
- 4.3 InfraPost SA s'impegna a rispettare le disposizioni di cui alla legislazione svizzera sulla protezione dei dati. S'impegna altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili nonché possibili dal profilo tecnico ed organizzativo affinché i dati legati all'esecuzione del contratto vengano protetti in modo efficace contro la presa visione da parte di terzi non autorizzati.

### 5. Responsabilità e garanzia

- 5.1 InfraPost SA risponde di tutti i danni causati per propria colpa dal proprio personale nonché da terzi da essa impiegati. La responsabilità di InfraPost SA è limitata a CHF 1 milione a sinistro. Ogni responsabilità per danni mediati o indiretti, come perdita di guadagno o interruzione dell'attività, è espressamente esclusa.
- 5.2 Il committente è tenuto a segnalare per iscritto ad InfraPost SA eventuali danni nonché comportamenti contrari ai termini del contratto o che potrebbero pregiudicare il contratto entro 10 giorni lavorativi dalla data di scoperta degli stessi; in caso contrario il committente perde ogni diritto a lui spettante.
- 5.3 In caso di esecuzione non conforme di una prestazione prevista dal contratto da parte di collaboratori o di collaboratrici di InfraPost SA o di terzi impiegati, il committente ha il diritto di chiedere la fornitura di prestazioni supplementari per rimediare alle mancanze.

## **6. Durata del contratto e disdetta**

- 6.1 Il contratto tra le parti viene stipulato per una durata indeterminata o determinata.
- 6.2 In assenza di una regolamentazione di tenore diverso, il contratto a tempo indeterminato può essere rescisso per la fine di un mese con un preavviso scritto di tre mesi.
- 6.3 Se le parti hanno convenuto un periodo determinato, il rapporto contrattuale termina automaticamente alla data stabilita senza che debba essere rescisso per iscritto. Se le parti decidono di comune accordo di prolungare il contratto, esso sarà da considerarsi per il futuro stipulato a tempo indeterminato.
- 6.4 Se il committente recede dal contratto prima del termine previsto, InfraPost SA ha il diritto di pretendere il rimborso dei preinvestimenti effettuati e legati alle prestazioni, ovvero di essere tenuta indenne e rimborsata per il mancato guadagno.
- 6.5 E' fatta salva la possibilità della risoluzione immediata del rapporto contrattuale a seguito di avvertimento scritto rimasto senza effetto per grave violazione degli obblighi, per ritardo nel pagamento nonché per qualsiasi altro grave motivo che non permetta più di esigere ragionevolmente da una delle parti di continuare ad onorare il contratto.

## **7. Modifiche ed integrazioni**

- 7.1 Le modifiche e le integrazioni al contratto richiedono la forma scritta.
- 7.2 In caso di contraddizioni tra il contratto, le CG e l'offerta, le disposizioni del contratto hanno la precedenza su quelle delle CG; queste ultime hanno la precedenza sulle disposizioni dell'offerta.
- 7.3 Se singole clausole del contratto dovessero essere considerate nulle o legalmente inefficaci da un tribunale competente, questo non pregiudicherà la validità del resto del contratto. In un caso del genere le parti concluderanno un accordo per sostituire la disposizione in questione con una norma valida ed il più possibile equivalente dal punto di vista economico.
- 7.4 Senza l'esplicito consenso scritto delle controparti è esclusa qualsiasi cessione parziale o totale dei diritti e doveri derivanti dal presente contratto.

## **8. Luogo d'adempimento**

- 8.1 Laddove non concordato diversamente, il luogo d'adempimento è Berna.

## **9. Diritto applicabile e foro competente**

- 9.1 Viene applicato esclusivamente il diritto svizzero.
- 9.2 Il foro competente è a Berna.

InfraPost SA, febbraio 2009